



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BAIO, SERRA, TREU, NEROZZI, GALPERTI, Mariapia GARAVAGLIA, ADAMO, ANDRIA, ANTEZZA, BASSOLI, BIANCHI, BIONDELLI, BOSONE, CHITI, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FIORONI, FISTAROL, FONTANA, Vittoria FRANCO, GIARETTA, GUSTAVINO, INCOSTANTE, LEDDI, Mauro Maria MARINO, MAZZUCONI, MOLINARI, NEGRI, PERTOLDI, ROILO, Paolo ROSSI, RUSCONI, SOLIANI, STRADIOTTO, VILLARI e VIMERCATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 2009

Emersione dal lavoro nero e regolamentazione del lavoro
di cura alla famiglia

ONOREVOLI SENATORI. - Sono circa 700.000 le badanti che nel nostro Paese lavorano regolarmente ma, parallelamente, l'associazione Aclicolf stima che ci siano circa 600.000 collaboratori familiari irregolari, compresi gli italiani. Il ruolo che le collaboratrici domestiche hanno nelle famiglie italiane è fondamentale, soprattutto per quelle più fragili, nelle quali vive un anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente, un disabile, un portatore di *handicap*. In particolare la figura della cosiddetta «badante» diviene un tassello importante nella rete di *welfare*, tanto da crearsi un rapporto di complicità dimostrato dal fatto che molte famiglie preferiscono rimanere nell'illegalità, piuttosto che perdere questa risorsa. Infatti, il decreto flussi 2008 - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 2008 - ha concesso 105.400 quote alle badanti, ma queste sono risultate altamente insufficienti, visto che circa 100.000 istanze valide, resteranno fuori, nonostante molte famiglie siano al secondo o terzo tentativo di regolarizzazione.

Questa fotografia denota l'incapacità di questo Governo di rispondere alle esigenze delle famiglie, nucleo fondante la società, che attende una risposta da diversi anni.

La novella al testo unico sull'immigrazione, di recente approvazione, che prevede il reato di immigrazione clandestina, crea di fatto l'*empasse* alla rete di *welfare* familiare: infatti, tutte le badanti in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, o costrette all'irregolarità, a causa di un divieto flussi incapace di cogliere le istanze dei cittadini, rischiano la punibilità.

A pagare le spese dell'incapacità di leggere la realtà sono non solo le badanti, ma

anche le famiglie italiane che danno loro lavoro; infatti chi ha in casa una collaboratrice familiare irregolare rischia l'arresto da sei mesi a tre anni e una multa di 5.000 euro.

La recente legge sulla sicurezza, in attesa di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, non ha affrontato, per scelta del Governo, questa problematica, ma, al contrario, ha criminalizzato, inserendo un nuovo reato, l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 10-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, senza distinguere la contestazione dello stesso tra chi svolge attività illecita, o è reo, o a rischio di reiterazione e chi invece aiuta le nostre famiglie e, suo malgrado, non riesce a regolarizzare la propria posizione. Per governare correttamente il fenomeno migratorio servono innanzitutto capacità di leggere in profondità questo fenomeno e la concretezza, ovvero dare la certezza, in tempi relativamente rapidi, di regolarizzare persone che sono indispensabili al nostro sistema di convivenza e alla nostra economia.

Di fronte a questi dati emerge in modo inequivocabile l'urgenza del presente disegno di legge al fine di non far implodere la rete di *welfare* familiare, che danneggerebbe l'intera società. In questo senso esso risulta prioritario, nonostante si auspichi un successivo provvedimento che coinvolga tutte le tipologie di lavoro.

In questo disegno di legge ci si riferisce a coloro che, giorno dopo giorno, si prendono cura dei nostri figli, perché entrambi i genitori lavorano, degli anziani non autosufficienti di familiari portatori di *handicap* o di disabilità, in tutte quelle situazioni in cui

queste donne, in prevalenza, costituiscono la rete di *welfare* che sorregge la *routine* quotidiana e che permette un *menage* normale.

In particolare, l'articolo 1 esplica le finalità del disegno di legge, individuandole nella regolarizzazione e nella valorizzazione dell'attività di cura delle famiglie e nella conseguente emersione del lavoro nero.

L'articolo 2 prevede la promozione, da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di intesa con le regioni nel rispetto del federalismo, di piani di formazione per chi svolge l'attività di cura alla famiglia.

L'articolo 3 prevede la regolarizzazione sia per coloro che siano presenti nelle banche dati del Ministero dell'interno, quali richieste di regolarizzazione mai evase per limite numerico, stabilito nei decreti «flussi», sia per

tutti coloro che non abbiano mai fatto richiesta. Per questi ultimi il limite temporale è di due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La richiesta di regolarizzazione riguarda unicamente coloro che svolgono attività di cura presso la famiglia, per questo l'istanza informatica dovrà essere corredata da certificato di stato anagrafico della famiglia presso la quale si lavora ovvero di certificato medico di famiglia che attesti la presenza di un soggetto non autosufficiente o portatore di *handicap* o affetto da problemi gravi e parzialmente o totalmente invalidante.

Gli articoli 4 e 5, infine, dispongono rispettivamente la non onerosità del disegno di legge e l'entrata in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di regolarizzare l'attività di assistenza alla famiglia, in considerazione dell'urgenza derivante dall'occupazione extracomunitaria irregolare, di valorizzare il lavoro di cura alla famiglia in ottemperanza agli articoli 35, 36 e 37 della Costituzione, e a far emergere il lavoro nero in questo settore.

Art. 2.

(Promozione della formazione del lavoro di cura e di assistenza alle famiglie)

1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di intesa con le regioni, promuove attività di formazione professionale, avvalendosi delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 febbraio 1987, n. 40, e successive modificazioni, degli operatori addetti alle mansioni di assistenza e di cura ai minori, anziani, soggetti non autosufficienti o portatori di *handicap*.

Art. 3.

(Emersione dal lavoro irregolare per assistenti familiari)

1. Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupi alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno che abbiano presentato le domande di nulla-osta al lavoro valide ed ammissibili a norma del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto, può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio del Governo competente per territorio mediante presentazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo.

2. Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupa alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, senza aver posto in essere le domande di nulla osta di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o *handicap* che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla medesima data, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nel rispetto della procedura prevista dal presente articolo.

3. La denuncia di cui al comma 2 è limitata ad una unità per nucleo familiare.

4. La dichiarazione di emersione è presentata mediante modalità informatica. Il Ministro dell'interno predispose il modulo informatico per effettuare la dichiarazione che comprende:

a) le generalità del datore di lavoro nonché una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;

b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;

c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d) il *fac simile* del contratto da modulare a seconda delle richieste della famiglia,

tenendo conto del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

5. La dichiarazione di cui al comma 4 deve essere corredata di apposita certificazione dello stato di famiglia, in caso di assistenza a figli minori, ovvero sanitaria, in caso di assistenza diversa, redatta dal medico curante che attesti lo stato di disabilità fisica o psichica, o di patologia grave o invalidante. Tale documentazione deve essere spedita dal richiedente, a proprie spese, tramite gli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

6. La prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio, nei trenta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui ai commi 4 e 5, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione; la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.

7. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 6, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla normativa vigente e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno.

8. I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, in pendenza del termine di cui al comma 2, in relazione all'occupazione dei

lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.

10. A decorrere alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di cui al comma 1 per le violazioni delle norme:

a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni;

b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

11. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 4.

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.